



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

**PROCEDURE CONCORDSUALI E DANNO AMBIENTALE:
IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”
E LE RECENTI NOVITA’ DALLA GIURISPRUDENZA**

COMMISSIONE
PROCEDURE CONCORDSUALI: IL FALLIMENTO

Coordinatore: Aldo Galeri - **Delegato del Consiglio:** Cristina Mazzoldi

Componenti: Veronica Bertoglio, Andrea Cavalleri, Oliviero Di Giorgio, Francesca Ghidini, Marco Gregorini, Luca Lazzari, Valeria Mattioli, Francesco Mazzeletti, Pietro Morandini, Stefania Olivari, Mara Palazzini, Giovanni Paroli, Rosalia Pezzoli, Flavio Rada, Giorgio Rizzardi, Maria Roncato, Giorgio Salvinelli, Simone Sgorbati, Stefania Taddi, Costanzo Tita Sanvitale Simonetta.

COMMISSIONE
PROCEDURE CONCORDSUALI: IL CONCORDATO PREVENTIVO

Coordinatore: Barbara Lazzari - **Delegato del Consiglio:** Franco Baiguera

Componenti: Eleonora Abrami, Graziella Canditti, Elena Gialanella, Luca Lazzari, Tobia Raffaele Lazzari, Silvio Marchini, Federica Mascari, Valeria Mattioli, Francesco Mazzeletti, Caterina Morandini, Stefania Olivari, Carlo Remonato, Clara Sterli, Costanzo Tita Sanvitale Simonetta.

Brescia, 16.2.2024

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Marsala 17 – 25122 Brescia
Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876
C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it



PROCEDURE CONCORSUALI E DANNO AMBIENTALE: IL PRINCIPIO “*CHI INQUINA PAGA*” E LE RECENTI NOVITA’ DALLA GIURISPRUDENZA

INDICE

1. Premessa;
2. Riferimenti normativi;
3. Gli Enti Pubblici coinvolti;
4. La Giurisprudenza prima della sentenza Consiglio di Stato n. 3/2021; casi pratici nel distretto del Tribunale di Brescia;
5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3 del 26.1.2021 - il principio “*chi inquina paga*”;
6. La sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite n. 3077 dell’1.2.2023 e l’accertamento della responsabilità soggettiva;
7. La sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite n. 33944 del 5.12.2023 ed il ritorno al principio “*chi inquina paga*”;
8. Danno ambientale e concordato preventivo.

I. *PREMESSA*

Il presente documento (naturale prosecuzione dell’elaborato pubblicato nel 2016) fornisce alcune riflessioni in tema di correlazioni tra danno ambientale e procedure concorsuali, con particolare riferimento al ruolo e responsabilità del Curatore in caso di fallimento, ora liquidazione giudiziale. Non è raro, infatti, che, con l’apertura della procedura di fallimento¹, ora liquidazione giudiziale, il Curatore si trovi a dover gestire siti inquinati o con problematiche ambientali, e valutare il bilanciamento tra due interessi spesso contrastanti:

- La tutela ambientale, gli obblighi in capo alla Curatela e le eventuali connesse responsabilità;
- Le finalità della liquidazione e le ragioni dei creditori.

Le conclusioni raggiunte confluiscono in alcune sintetiche considerazioni per la procedura di concordato preventivo.

2. *RIFERIMENTI NORMATIVI*

Come noto, il principale testo normativo in tema di disciplina della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è il Testo Unico Ambientale (di seguito: anche TUA), introdotto con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Le disposizioni di maggior interesse, nel caso in cui il sito inquinato sia riconducibile a soggetto giuridico poi sottoposto a fallimento, ora liquidazione giudiziale, sono le seguenti:

- 1) **Art. 192:** dispone “*il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*”. Chiunque viola tale divieto “*...è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area,*”. Le operazioni

¹ Poiché il presente elaborato illustra pronunce rese nel vigore della precedente *Legge Fallimentare* (R.D. n. 267/1942), vengono mantenuti i termini di “fallimento”, “Curatore fallimentare”, quali sinonimi, rispettivamente, di “liquidazione giudiziale” e “Curatore” utilizzati nel nuovo “*Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza*” (D.Lgs. n. 14/2019 e ss.mm.).

necessarie ed il termine entro il quale provvedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti vengono disposti con ordinanza del sindaco del comune competente, il quale, scaduto il termine, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono responsabili in solido la persona giuridica e gli "amministratori o rappresentanti della persona giuridica" ed i "soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa" ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

2) **Artt. 239 e seguenti:** disciplinano le modalità di intervento in materia di siti inquinati a carico del responsabile dell'inquinamento ed estendono tali obblighi anche al proprietario dell'area interessata, anche se estraneo alla condotta inquinante.

3) **Art. 250:** dispone che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente alla bonifica, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, *tali procedure siano realizzate d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, dalla Regione, ...*, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

4) **Art. 253:** gli interventi costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'art. 250. *L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dall'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Le spese sostenute per gli interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del c.c.. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento ..., solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero ... di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto....*

5) **Art. 255:** prevede determinate sanzioni pecuniarie per chiunque abbandona o deposita rifiuti, o li immette nelle acque superficiali o sotterranee (con una riduzione in caso di abbandono di rifiuti non pericolosi o non ingombranti), nonché per il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola determinate disposizioni. La norma disciplina altresì la previsione dell'arresto (fino ad un anno) per chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco (con possibilità di accedere, a determinate condizioni, al beneficio della sospensione condizionale della pena).

6) **Art. 256:** disciplina la pena/sanzione a carico di chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

3. GLI ENTI PUBBLICI COINVOLTI

Nella gestione dei siti inquinati, il Curatore-commissario giudiziale-liquidatore giudiziale interagisce con una pluralità di Enti ed Organi Pubblici, ai quali viene demandata l'applicazione della normativa in materia ambientale (dall'autorizzazione dell'attività, alla revoca, all'obbligo di ripristino/smaltimento) e, in caso di violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, di carattere penale/amministrativo. Si richiamano, in estrema sintesi, i seguenti atti:

- Rilascio e revoca di atti dirigenziali aventi natura di provvedimenti autorizzativi (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. rilasciata dalla Provincia) per lo svolgimento di attività che comportano produzione e/o gestione di rifiuti; richiesta di idonea garanzia finanziaria e, ricorrendone i presupposti, escussione ed incasso della stessa;

- Effettuazione di sopralluoghi, verifiche, ispezioni, al fine di accertare lo stato dei luoghi ed eventuali violazioni di norme di legge;
- Emissione di ordinanze (da parte del Comune), a carico del soggetto ritenuto responsabile, di:
 - a. divieto di prosecuzione di specifiche attività ritenute in violazione della normativa;
 - b. obbligo di caratterizzazione del sito/dismissione del sito;
 - c. obbligo di redazione di piani di caratterizzazione del sito;
 - d. intimazione alla rimozione e/o allo smaltimento dei rifiuti e/o al ripristino dello stato *ex ante*; attivazione d'ufficio, in caso di inerzia, con possibilità di recupero del danno a carico del soggetto, eventualmente, in solido con altri;
 - e. adozione di misure cautelari/conservative;
- Irrogazione di sanzioni penali/amministrative.

A titolo meramente esemplificativo, si menzionano – sulla scorta della prassi raccolta - i seguenti Enti ed Organi Pubblici (con specifico riferimento al territorio di Regione Lombardia):

Enti Pubblici Territoriali:

1. Regione Lombardia;
2. Province;
3. Città metropolitana di Milano;
4. Comuni;

Altri Ambiti Territoriali Intermedi, tra i quali Agenzie demandate alla Tutela socio-sanitaria:

1. Comunità Montane; Parchi; BIM-Bacini Imbriferi Montani; UCL-Unioni di Comuni Lombarde; Consorzi di Bonifica, etc.;
2. ATS-Agenzie di Tutela della Salute; ASST-Agenzie Socio Sanitarie Territoriali;

Agenzie demandate alla tutela ambientale:

1. ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente;

Agenti e Organi di Pubblica Sicurezza-Polizia Giudiziaria:

1. Carabinieri – Polizia, Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza;
2. Vigili del Fuoco.

In virtù della complessità della materia e dei molteplici soggetti coinvolti, è opportuno che gli Organi della Procedura richiedano un'adeguata assistenza professionale, mediante conferimento di incarico a consulenti/legali specializzati in materia ambientale/amministrativa/penale.

4. LA GIURISPRUDENZA PRIMA DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 3/2021-CASI PRATICI NEL DISTRETTO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Prima della sentenza del Consiglio di Stato n. 3/2021 le soluzioni interpretative in ambito concorsuale, erano così schematizzabili:

1. La giurisprudenza minoritaria riteneva il Curatore fallimentare destinatario degli obblighi di smaltimento di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in quanto unico soggetto al quale spetta la gestione del patrimonio sottoposto a fallimento; il Curatore ha la legittimazione passiva rispetto all'ordinanza sindacale;
2. La prevalente dottrina e giurisprudenza amministrativa sostenevano, invece, che al Curatore non fosse attribuito alcun obbligo di bonifica di siti inquinati, o di smaltimento di rifiuti, riconducibili all'attività posta in essere prima della dichiarazione di fallimento.

A sostegno di tale seconda tesi vi è sempre stato il principio per cui il Curatore non subentra nei rapporti giuridici dell'imprenditore fallito, ma liquida il patrimonio fallimentare pagando, con il ricavato, i creditori ammessi al concorso. Il Curatore non ha la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze sindacali in quanto deve essere trattato come il "proprietario incolpevole".

A favore della dottrina e della giurisprudenza prevalenti deponeva anche il tenore letterale della norma, che individua il soggetto obbligato al ripristino ambientale grazie alla presenza dall'elemento soggettivo di dolo o colpa; la responsabilità non ha quindi carattere oggettivo.

Inoltre, poiché la sanzione penale viene comminata all'autore della violazione, era agevole dedurre la carenza di legittimazione passiva del Curatore.

In caso di esercizio provvisorio d'impresa, disposto ai sensi del precedente art. 104 L.F., il Curatore sarebbe diventato responsabile dell'inquinamento e dei rifiuti se prodotti nel corso della sua gestione, ferma la sua estraneità e l'esclusione della sua responsabilità per la gestione pregressa.

Le soluzioni adottate in concreto dai Curatori operanti nel distretto del Tribunale di Brescia sono state, sul punto, articolate e differenziate. A titolo esemplificativo si illustrano i seguenti casi pratici.

1. CP - 2013

Gli Organi della Procedura, riscontrata la presenza di due differenti siti inquinati, hanno adottato i seguenti provvedimenti:

Sito 1: trattavasi di sito in dismissione per cessazione dell'attività. Una volta scaduta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Provincia di Brescia ha richiesto formalmente dapprima comunicazione circa le modalità di dismissione degli impianti e, inoltre, la presentazione di un "*piano di dismissione e ripristino*" (che ha ad oggetto la programmazione e tempificazione della chiusura dell'impianto). In seguito sono stati eseguiti alcuni interventi di asporto e messa in sicurezza di sostanze inquinanti e/o pericolose. La Procedura ha effettuato direttamente gli interventi con spese a carico della massa.

Sito 2: in una prima area la Procedura ha eseguito, congiuntamente con altro soggetto, l'intervento per lo smaltimento e bonifica del sito industriale. In una seconda area, a seguito del rilievo effettuato da ARPA circa la presenza, in fondi agricoli, di sostanze fortemente inquinanti (idrocarburi pesanti, nichel, cadmio, cromo totale, piombo, rame e zinco), si è aperto un Procedimento Amministrativo che vedeva coinvolte, oltre alla società sottoposta a concordato preventivo, altri due soggetti. Il procedimento concludeva con l'obbligo di predisposizione di un piano di caratterizzazione del sito, la caratterizzazione, la bonifica del sito ed il ripristino dello stesso, demandando alle tre società la ripartizione, pro-quota, dei relativi oneri. La Procedura ha impugnato l'ordinanza Provinciale, eccependo l'assenza di obblighi di ripristino in assenza di accertamento univoco di autonoma responsabilità, con la conseguenza che doveva provvedervi la Provincia in via sostitutiva, rivalendosi poi attraverso l'ordinario strumento dell'insinuazione al passivo per le spese sostenute. Il TAR si è pronunciato accogliendo la richiesta relativamente alla bonifica ma non alla caratterizzazione del sito. Pertanto la Procedura ha predisposto un Piano di caratterizzazione e, a seguito della sua approvazione da parte degli Enti, all'attività di caratterizzazione del sito. Spese tutte a carico della Procedura, in prededuzione.

2. FALL. - 2013

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione a terzi di un capannone, già di proprietà della fallita, venduto all'asta, e la stipula dell'atto di trasferimento, si sono verificati eventi atmosferici calamitosi che hanno provocato danni alla copertura in fibrocemento. Il Comune, con specifica ordinanza, nell'intimare lo sgombero fino a nuovo ripristino dell'agibilità, ha ordinato al Curatore di procedere immediatamente alla bonifica dei siti contaminati, anche non di proprietà. Il Curatore ha ottenuto dal Giudice Delegato l'autorizzazione alla bonifica dei siti (per la raccolta delle lastre e conferimento in discarica), con oneri a carico della Procedura, in prededuzione.

3. FALL. - 2014

Il Curatore ha preso atto che, sin dalla dichiarazione di fallimento, vi erano, nell'immobile di proprietà della fallita, rifiuti industriali prodotti dal legale rappresentante della società *in bonis* (essenzialmente olii esausti, ma anche materiali assorbenti e rifiuti classificati come "pericolosi"). Una volta aggiudicato a terzi, l'immobile doveva essere liberato da tali rifiuti industriali prima di essere trasferito all'aggiudicatario. Il Curatore ha ottenuto dal Giudice Delegato l'autorizzazione allo smaltimento con oneri a carico della Procedura, in prededuzione.

4. FALL. - 2015

La Procedura, proprietaria di area adibita a cava, ha rilevato che ampie zone della stessa venivano utilizzate come discarica. A seguito di specifica perizia tecnica la Procedura ha assunto definitiva contezza che l'area, oltre a presentare criticità collaterali (sanzioni irrogate dal Comune per eccedenza dei volumi cavati; erronea attribuzione di rendita), imponeva alla Curatela un onere di custodia ed un elevato rischio ambientale, a causa dello stato di inquinamento delle zone adibite a discarica. Tali circostanze hanno reso complessivamente antieconomica la liquidazione del bene. Il Curatore ha ottenuto l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione della cava di proprietà ex art. 104-ter LF; ha quindi provveduto a darne avviso a tutti i creditori, al fine di consentire ai medesimi la promozione di eventuali azioni esecutive individuali.

5. FALL. - 2015

La Procedura, proprietaria di immobile adibito a capannone (locato a terzi che ivi svolgevano attività d'impresa, pagando il relativo canone al fallimento) ha ottenuto dal GD autorizzazione ad intervenire per la rimozione di eternit rilevato sulle coperture, ammalorate a seguito di evento calamitoso e, quindi, potenzialmente dannose per la salute degli operatori dell'affittuaria. Il Curatore ha promosso una procedura competitiva per selezionare l'aggiudicatario dell'appalto, mediante la pubblicazione di un invito agli interessati a trasmettere manifestazione di interesse per l'esecuzione del lavoro, con analitica descrizione delle caratteristiche inderogabili, del prezzo, delle garanzie, della tempistica di esecuzione e di altri elementi ritenuti essenziali per l'aggiudicazione. L'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'esito della procedura competitiva, all'impresa maggiormente rispondente ai criteri di selezione adottati.

6. FALL. - 2019

Il Curatore ha preso atto che, sin dalla dichiarazione di fallimento, vi erano, nel piazzale antistante l'immobile di proprietà di terzi, rifiuti industriali prodotti dal legale rappresentante della società in bonis (essenzialmente scarti di materiale nautico, resine e solventi classificati come "pericolosi"). Lo stesso Curatore in via prudenziale ha segnalato la presenza dei rifiuti pericolosi all'ARPA la quale, a sua volta, ha informato l'amministrazione comunale, chiedendo alla Curatela di intervenire quanto prima alla rimozione. Il Curatore, sentito anche il parere del GD, ha ottenuto preventivi di spesa da soggetti specializzati e, recuperata una discreta somma dalla liquidazione dell'attivo, ha proceduto, previa autorizzazione del GD, allo smaltimento con oneri a carico della Procedura, in prededuzione.

7. FALL. - 2020

A seguito di ricevimento di ordinanza Comunale di rimozione di rifiuti, abbandonati da ignoti nel sito produttivo della società poi fallita, il Curatore, pur ribadendo lo stato di incertezza normativa circa l'effettiva obbligatorietà di tale adempimento in capo al Curatore, in virtù dell'onere contenuto ha ottenuto dal Giudice Delegato l'autorizzazione alla rimozione dei rifiuti dal sito, con oneri a carico della Procedura, in prededuzione.

Pare opportuno, a maggiore garanzia di trasparenza dell'operato del Curatore, che l'adozione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza ed il sostenimento dei relativi costi - in prededuzione - debba essere - opportunamente - supportata da specifica istanza autorizzativa, da sottoporre al Comitato dei Creditori, nella quale siano descritti:

- gli interventi da eseguire;
- i costi da sostenere supportati, se possibile, da differenti preventivi;
- le modalità di assegnazione dell'incarico (affidamento diretto, procedura competitiva) ed i criteri di selezione all'uopo adottati.

5. LA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 3 DEL 26.1.2021 – IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 3 del 26.1.2021, resa in Adunanza Plenaria (di seguito: anche AP), ha affrontato il tema della gestione dei siti inquinati da parte del Curatore dell'impresa, poi fallita, artefice della condotta inquinante, chiarendo alcuni importanti principi.

Il contenzioso nasce – come noto - dall'impugnazione da parte del Curatore dell'ordinanza, resa da un Comune veneto (ai sensi degli artt. 192 D.Lgs. 152/2006 e 3 D.Lgs. 267/2000), che ingiungeva di provvedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'accertamento della presenza di rifiuti abbandonati presso la sede dell'impresa fallita. Il Curatore, rilevata l'assenza di risorse finanziarie sufficienti a coprire i costi dell'intervento, impugnava l'ordinanza sindacale invocando l'assenza di legittimazione passiva rispetto all'ordine dell'Autorità. Con sentenza n. 744 del 19.6.2019 il TAR Veneto accoglieva l'impugnativa annullando l'ordinanza sindacale. Contro detto provvedimento il Comune proponeva ricorso in Appello. Il Consiglio di Stato, rilevata la presenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema della legittimazione passiva del Curatore rispetto all'ordinanza, rimetteva la decisione all'AP.

Si premette che il caso specifico riguarda rifiuti prodotti dall'impresa *in bonis*, esito del processo produttivo e della condotta dell'imprenditore. Il Curatore, pertanto:

- non è “produttore” dei rifiuti (circostanza possibile in caso di esercizio provvisorio dell'impresa), ma il soggetto che “subisce” la presenza di rifiuti prodotti da altri (il fallito) e non correttamente smaltiti prima della dichiarazione di fallimento;
- non è il soggetto che si trova rifiuti prodotti o abbandonati da terzi, in relazione ai quali la procedura è il cd. “*terzo detentore incolpevole*” (obbligato al ripristino, ex art. 192 TUA, solo in presenza di dolo o colpa).

Il problema è stabilire a carico di quale soggetto deve:

- ricadere la responsabilità della condotta inquinante commessa dal fallito;
- gravare l'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose, quando a essere chiamato a risponderne non è chi ha commesso l'illecito, ma il Curatore nominato.

Il fondamento della pronuncia è il principio europeo del “*chi inquinava paga*” emanato dall'art. 14 della Dir. 2008/98/CE.

La conseguenza è che “*i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti*”.

La *ratio* della norma è ottenere che le conseguenze negative della produzione dei rifiuti (il necessario smaltimento) ricadano su colui che ha ottenuto il vantaggio patrimoniale dall'attività che quei rifiuti ha prodotto.

La decisione del Consiglio di Stato n. 3 del 26.1.2021 esprime il principio per cui “*ricade sulla Curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare*”.

Questi i principi più significativi sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato.

1) La responsabilità del Curatore in quanto “detentore”

Il Consiglio di Stato premette che il Curatore, tramite l'inventario dei beni dell'impresa ex artt. 87 e ss. LF (ora art. 195 CCII), diviene detentore del sito (immobiliare) ove sono collocati i rifiuti e, conseguentemente, detentore anche di questi ultimi: dalla mera detenzione del sito discende l'onere di bonifica e di ripristino.

E' la posizione di “detentore”, non più di proprietario incolpevole, a fondare la responsabilità del Curatore, “*ovvero la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti o, meglio, dei beni immobili su cui essi insistano*”.

La detenzione ha una duplice caratteristica:

- la disponibilità materiale del sito;
- l'esistenza di un rapporto giuridico con il sito, che attribuisce al titolare il potere/dovere di amministrarlo e, conseguentemente, di metterlo in sicurezza ed eventualmente "gestire" i rifiuti che vi siano collocati.

Diventa irrilevante individuare il titolo giuridico che attribuisce al detentore tale qualifica, essendo sufficiente che egli – non essendo produttore – abbia un qualsivoglia potere gestorio del bene nel quale i rifiuti sono stati abbandonati.

La definizione europea della "**detenzione**", che per il Consiglio di Stato ricomprende anche il Curatore fallimentare, implica che il Curatore non può qualificarsi né come "avente causa del fallito" né che, con il fallimento, si crei un "fenomeno successorio sul piano giuridico".

Tale tesi elimina le obiezioni di parte della giurisprudenza che aveva escluso la legittimazione passiva del Curatore rispetto agli obblighi di ripristino e rimozione, sulla base della considerazione che il Curatore "*non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge*".

Il Consiglio di Stato definisce la responsabilità in capo al Curatore semplicemente in virtù della detenzione non tanto dei rifiuti, quanto del bene immobile (già di proprietà dell'imprenditore) nel quale i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti.

Alla base di tale tesi vi è la circostanza che i rifiuti siano il prodotto dell'attività di impresa e che quindi i costi per il loro smaltimento debbano essere sopportati da chi ha tratto il beneficio economico dall'attività che ne è stata l'origine.

Poiché obbligato a effettuare lo smaltimento e ripristino è, in primo luogo, colui che ha prodotto il rifiuto, l'obbligo deve gravare o sullo stesso imprenditore o su chi ne sia chiamato a gestire il patrimonio, dopo l'accesso alla procedura concorsuale, visto che la disciplina europea non prevede esoneri per il Curatore fallimentare.

Ciò che tale principio sembra imporre è che il patrimonio, che si è formato grazie al comportamento illecito in tema di rifiuti, non si avvantaggi per effetto di questa condotta e che l'impresa non debba avere un vantaggio concorrenziale derivante dalle spese non sopportate; pertanto, i costi dello smaltimento non correttamente effettuato devono "gravare sulla massa", ovvero sul patrimonio di chi ha posto in essere la condotta.

La conseguenza è il trasferimento dei costi di smaltimento sul ceto creditorio.

Ma le spese possono gravare sulla massa anche se è l'Ente Pubblico a sostenerle: infatti esse – come illustrato di seguito - godono di privilegio, indipendentemente dal fatto che il Curatore possa essere o meno destinatario dell'ordinanza di ripristino o smaltimento.

Il Consiglio di Stato non illustra in modo specifico il profilo sanzionatorio penale (se il Curatore è "detentore", è possibile destinatario dell'ordinanza sindacale; in caso di inottemperanza vi è una pena – l'arresto fino a un anno - sanzionata dall'ultimo comma dell'art. 255 del TUA).

Il tema rimane, ad oggi, alquanto spinoso, posto che:

- una cosa è affermare che i costi del danno ambientale devono essere sopportati in primis dal patrimonio fallimentare;
- altro è paventare una responsabilità penale personale di un soggetto che riveste un ufficio pubblico nell'interesse della collettività e si trova a dover sopportare le conseguenze della condotta altrui.

L'interesse da tutelare è anche collettivo: la collettività subirebbe un danno giuridico da tale responsabilità oggettiva e inevitabile, con effetto deterrente rispetto all'assunzione di incarichi che comportino rischi (personali) "da posizione" per fatti altrui.

2) *La responsabilità del Curatore rispetto agli obblighi di bonifica*

Applicando il principio “*chi inquina paga*” il Consiglio di Stato afferma la legittimazione passiva del Curatore rispetto agli obblighi di ripristino ambientale, coercibili anche dall’ente pubblico attraverso l’adozione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 192 TUA.

L’elemento soggettivo del Curatore non assume importanza, in quanto il Consiglio di Stato configura una responsabilità “da posizione” o semi-oggettiva, “*a prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno contestato*”.

Tale interpretazione sarebbe coerente con la giurisprudenza comunitaria formatasi sull’applicazione della dir. 2004/35/CE (responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) e in particolare con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui “*Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ... devono essere interpretate nel senso che, ... esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell’Unione*”.

3) *L’incapienza dell’attivo della Procedura ed il subentro del Comune. Prededuzione e privilegio ex art. 253 TUA*

Il Consiglio di Stato qualifica l’onere di smaltimento/ripristino gravante sulla Curatela come credito prededucibile; afferma inoltre che le spese devono essere sopportate dalla Curatela, in adempimento dell’ordinanza emessa a carico della società fallita, quali spese di procedura.

Nel caso in cui i fondi della Procedura siano incapienti per far fronte ai costi necessari alla bonifica, sarà il Comune a intervenire ed a rivalersi poi sul patrimonio dell’impresa: “*il Comune... potrà poi insinuare le spese sostenute nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull’area bonificata a termini dell’art. 253, comma 2, D.Lgs. n. 152-2006*”.

Appare anomala la duplice natura delle “spese prededucibili” fornita dal Consiglio di Stato a seconda del soggetto che le ponga in essere:

- prededucibili se sopportate dalla Curatela;
- privilegiate se sopportate dal Comune, salva la possibilità per il Comune di insinuarsi al passivo chiedendo la prededuzione e, al suo interno, il privilegio di cui all’art. 253 TUA.

La spesa di bonifica e di ripristino deve essere sopportata dalla Curatela, se ha le disponibilità, e se il Comune si sostituisce alla Curatela deve essergli rimborsato l’esborso in prededuzione.

Rimane garantita dal solo privilegio speciale immobiliare la spesa eventualmente sostenuta prima della dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui l’immobile su cui insistono i rifiuti abbia un presumibile valore di realizzo superiore ai costi di bonifica, ma la Curatela non disponga, prima della vendita, di attivo sufficiente nel momento in cui essa divenga destinataria dell’ordinanza sindacale, al fine di evitare l’intervento dell’Ente pubblico (che si insinuerebbe al passivo in prededuzione ed al privilegio ex art. 253 TUA) e lasciare irrisolta la questione circa la responsabilità della Curatela, anche penale (per mancato adempimento dell’ordinanza), la prassi spesso seguita è procedere alla vendita, con precisazione nel bando dei lavori di bonifica da eseguirsi.

E’ indispensabile, in tal caso, indicare nella perizia di stima e nel bando d’asta la presenza di rifiuti, l’eventuale esistenza di un’ordinanza sindacale di bonifica e la quantificazione di massima degli oneri a carico dell’aggiudicatario.

4) *La non acquisizione dei beni; l'abbandono o la rinuncia alla liquidazione (art. 213 comma 2 CCII, ex art. 104 ter, comma 8, LF); la sequenza temporale rispetto all'ordinanza comunale*

Il Consiglio di Stato ammette l'eventualità che il Curatore rinunci ad acquisire il bene ai sensi dell'art. 42, comma 3 LF, escludendo, però, che tale fattispecie si applichi al caso in cui "il bene, cioè l'immobile inquinato, risulti di proprietà dell'imprenditore al momento della dichiarazione di fallimento".

In realtà, in base alla normativa concorsuale, se la liquidazione del bene appare manifestamente non conveniente (i costi di smaltimento superano il presumibile valore di realizzo) il Curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni (art. 104-ter, comma 8, LF, ora 213 comma 2 CCII²).

Il Curatore abbandonerà il bene a maggior ragione se, in caso di mancata attuazione dell'ordinanza sindacale, possono discendere conseguenze sanzionatorie (personali per il Curatore ed economiche per la Procedura).

Con l'abbandono ai sensi dell'art. 104-ter, comma 8, LF, ora art. 213 comma 2 CCII, si interrompe la detenzione dell'immobile, il potere giuridico e materiale di disporre del bene e dei rifiuti ivi presenti, e conseguentemente cade il presupposto oggettivo per l'attuazione dell'ordinanza del sindaco.

Il Curatore andrà esente da responsabilità; l'ente pubblico che provvederà alla bonifica dovrà recuperare il proprio credito non nell'ambito di una procedura concorsuale, ma tramite un'esecuzione individuale.

In concreto, la rinuncia/abbandono pone i seguenti ulteriori interrogativi:

- a) La rinuncia deve intervenire prima dell'ordinanza sindacale, affinché il Curatore sia esente da responsabilità? Se la Procedura rinuncia a liquidare i beni (ex 104-ter comma 8 LF./art. 213 comma 2 CCII) dopo l'emissione dell'ordinanza, restano a carico del Curatore le possibili conseguenze sanzionatorie? In assenza di disposizioni precise, si ritiene utile fare riferimento ai principi generali: il "rimedio" dell'art. 104-ter comma 8 LF./art. 213 comma 2 CCII consente al Curatore di non acquisire o rinunciare a liquidare un bene ove l'attività risulti manifestamente non conveniente, senza apporre limiti di sorta o eccezioni.
- b) Da ciò discende che tale valutazione di non convenienza deve essere concessa alla Procedura indipendentemente da attività di terzi, quali l'emissione dell'ordinanza sindacale. In caso contrario, infatti, si dovrebbe ritenere che l'ordinanza del sindaco imprima sulla Curatela fallimentare lo status di "detentore", con le conseguenze in termini di smaltimento e ripristino già illustrate.
- c) Nel caso in cui il fallimento/liquidazione giudiziale intervenga dopo che il Comune ha già emesso l'ordinanza di smaltimento e recupero: se si ritiene che la Curatela subentri negli obblighi di bonifica per il solo fatto di trovarsi nella materiale e giuridica disponibilità dei beni, deve ritenersi efficace nei suoi confronti l'ordinanza, anche se emessa ante fallimento.

5) *Conclusioni*

Pare che la pronuncia del Consiglio di Stato renda più probabile il verificarsi delle medesime conseguenze negative che si era probabilmente augurata di evitare. Infatti:

- A fronte di una presa di posizione dell'AP in tema di responsabilità del Curatore in relazione agli obblighi di smaltimento dei rifiuti e legittimazione passiva rispetto alle ordinanze sindacali

² Rispetto al vecchio art. 104-ter, comma 8, LF, nel nuovo art. 213 comma 2 CCII, il legislatore precisa una presunzione di non convenienza della liquidazione "dopo l'esperimento di sei tentativi di vendita deserti". Tale presunzione è da intendersi come limite concreto di non convenienza (quando essa in astratto era inizialmente conveniente). Ciò non esclude che il Curatore verifichi fin da subito, ex ante, la non convenienza dell'attività liquidatoria, specie per immobili sui quali insistano problematiche ambientali. Per tale motivo, è necessario che il Curatore effettui tale valutazione anche prima di iniziare l'attività liquidatoria.

emesse ai sensi dell'art. 192, comma 3, TUA, le procedure di fallimento/liquidazione giudiziale dovranno ancor più sensibilizzarsi rispetto alle problematiche ambientali connesse ai rifiuti già prodotti o abbandonati dall'impresa.

- La severità con cui il Consiglio di Stato ha voluto far gravare su un soggetto evidentemente incolpevole, a tratti impossibilitato, le conseguenze di condotte svolte da altri, rischia di essere motivo di un potenziale incremento di “*abbandoni*” ex art. 104-ter comma 8 LF./art. 213 comma 2 CCII degli immobili su cui insistono i rifiuti.
- In questi casi vi è nocumento finale per l'Ente pubblico costretto ad operare la bonifica “in surroga”; esso potrà poi rivalersi sul ricavato della vendita dell'immobile, ma dopo essere stato costretto ad attivare una procedura esecutiva individuale con i correlativi costi e tempi (normalmente più dilatati rispetto alla vendita concorsuale, se non altro per la necessità di munirsi del titolo esecutivo) anziché beneficiare dei risultati della procedura concorsuale.
- Sembra maggiormente condivisibile l'interpretazione che esclude la legittimazione passiva del Curatore con riferimento all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3 TUA, in quanto applica il principio europeo del “*chi inquina paga*”, offrendo un privilegio di grado massimo all'Ente pubblico per il credito relativo alle spese di bonifica, evitando la distorsione di assimilare il Curatore a un qualsiasi imprenditore, poi fallito, “*inquinatore*”. Tale interpretazione considera il particolare ruolo del Curatore, il quale:
 - o non subentra nella posizione del fallito, né gli succede;
 - o assume il potere di amministrare il patrimonio, ma non ne acquisisce la titolarità “in sostituzione” del fallito;
 - o adempie ai doveri impostigli dalla legge, ma non è automatico destinatario degli obblighi facenti capo all'impresa in bonis.
- L'art. 36 della dir. 2008/98/CE impone agli Stati Membri di adottare “*le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti*” e al contempo di emanare “*le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva*”. Si ritiene che la soluzione più incisiva per dare concretezza a tale principio non sia quella di gravare di oneri le curatele, imponendo costose difese sul piano amministrativo o penale o costringendole di fatto ad abbandonare i beni, lasciando i luoghi nella situazione inquinata che si vuole evitare, quanto imporre agli enti pubblici una pronta reazione, riconoscendo, con la conseguente insinuazione al passivo del fallimento/liquidazione giudiziale, il credito per il rimborso delle spese di bonifica.

6. LA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE- SSUU N. 3077 DELL'1.2.2023 E L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' SOGGETTIVA

Con la sentenza n. 3077 del 1° febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema della responsabilità per danno ambientale, con spunti interessanti – sebbene il caso non lo tratti esplicitamente - anche per le procedure concorsuali.

La Corte statuisce che “*In tema di danno ambientale, il principio di derivazione europea “chi inquina paga” non giustifica nessun obbligo in capo al proprietario non responsabile dell'evento inquinante di adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza; i criteri di imputazione della responsabilità non possono prescindere dall'accertamento del nesso causale tra l'attività posta in essere dal soggetto e l'evento inquinante*”.

La Corte interviene sull'interpretazione del criterio di imputazione della responsabilità ambientale, ritenendo che, pur a fronte del principio “*chi inquina paga*”, la sua applicazione non può prescindere dall'accertamento del nesso causale tra l'attività posta in essere dal soggetto e gli elementi inquinanti,

stante la necessità di procedere mediante uno specifico accertamento della responsabilità soggettiva per colpa o dolo del soggetto ritenuto responsabile.

La *ratio* risiede nel seguente assunto: *“imporre al soggetto inquinatore l’obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che l’abbia evitato o rimosso, significa addossare ... le esternalità negative [...] a carico del soggetto cui sia riferibile l’attività, evitando alterazioni di mercato [...], senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall’ente pubblico; viene così scongiurato ogni scenario di alternativa monetizzazione dell’inquinamento, disincentivato dallo scaricarsi sui soli prezzi, senza altri interventi ed invece declinandosi il principio riassuntivo ‘chi inquina paga’ nella riparazione più diretta del danno ambientale [...], ad opera dell’autore (operatore in attività classificata pericolosa o terzo imputabile ad altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell’ente pubblico”* (paragrafo 12).

In base a quanto affermato dalle Sezioni Unite, non è possibile rinvenire alcun obbligo di adottare interventi di messa in sicurezza d'emergenza gravanti in via diretta ed in forma esplicita sul proprietario, nel caso in cui, come quello di specie, non sia autore della condotta contaminante.

E' necessario richiamare quanto disposto dall'art. 311 del Codice dell'Ambiente, il quale attribuisce la responsabilità oggettiva a chi gestisce attività professionali specifiche, e quella soggettiva in capo a *«chiunque altro cagioni un danno ambientale»*.

In tal senso, per la Corte va *“[...] esclusa una indicazione comunitaria alla riparazione del danno ... a carico di chi non abbia svolto l’attività professionale di operatore, bensì venga chiamato a rispondervi nella veste di titolare di diritti dominicali o addirittura, come nel caso, con nesso eziologico escluso dallo stesso giudice dell’accertata condotta, non potendo la mera enunciazione di indizi di posizione, per un’attività non classificata dallo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006 a rischio d’inquinamento, sostituire di per sé la prova del predetto necessario nesso causale”* (paragrafo 16).

In conclusione, a parere della Suprema Corte, *“l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica [...], in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione; così che [...] il proprietario ‘non responsabile’ dell’inquinamento è tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, ad adottare le misure di prevenzione [...], ma non le misure di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica [...]"* (paragrafo 32).

La sentenza in commento si riferisce al caso specifico del *“proprietario incolpevole”*, per il quale la Corte ritiene ineliminabile un accertamento in tema di responsabilità soggettiva (dolo o colpa).

E' quindi una fattispecie non pienamente assimilabile a quella trattata dalla sentenza del Consiglio di Stato, nella quale il Curatore è considerato responsabile in quanto semplice “detentore” del sito sul quale insistono rifiuti prodotti da altri.

Ciò nonostante, si ritiene che le SSUU abbiano illustrato un principio importante di accertamento della responsabilità soggettiva, e costituisce motivo di riflessione per rivalutare la necessità di accertare l’importanza del presupposto soggettivo anche in capo al Curatore-mero detentore dei rifiuti prodotti da altri, in rapporto ai gravosi obblighi impostigli dalla legge e, in particolare, in relazione alle conseguenze di tali prescrizioni in tema di abbandono preventivo / repentino dei siti inquinati.

7. LA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE- SSUU N. 33944 DEL 5.12.2023 ED IL RITORNO AL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”

A distanza di pochi mesi dalla sentenza n. 3077/2023, con l’ultima, recentissima pronuncia a SSUU n. 33944 in data 5.12.2023, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento ed ha:

1. stabilito un importante principio in tema di accertamento del passivo di un credito – contestato – vantato dalla P.A. per obblighi di bonifica derivanti da una convenzione urbanistica stipulata ante fallimento dall'imprenditore;
2. in parte sconfessato la necessità di accertamento della cd. “*responsabilità soggettiva*” della sent. n. 3077 del 1.2.2023 (di cui al paragrafo precedente), ritornando al principio “*chi inquina paga*”.

La pronuncia esamina l'insinuazione al passivo del credito di un Comune, relativo al controvalore delle opere di bonifica di un terreno, oggetto di un accordo contrattuale concluso dall'ente pubblico con la società in bonis (poi fallita), nella forma di convenzione urbanistica, che prevede la cessione gratuita delle aree al Comune previa bonifica da parte dell'imprenditore, convenzione riconducibile alla tipologia degli accordi di cui all'art. 11 della L. n. 241/1990 (“*accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi*, soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

In tale sentenza la Corte statuisce che:

- In caso di convenzione stipulata ante fallimento tra la P.A. e l'impresa, quest'ultima si è assunta l'obbligo di adempiere alla convenzione; la Convenzione urbanistica è, in sostanza, un contratto ad “*oggetto pubblico*” se pure con un “*contenuto contrattuale*”;
- In caso di fallimento, il Curatore subentra nella convenzione in modo automatico ed è preclusa al Curatore la facoltà di scioglimento ex art. 72 LF, in quanto l'interesse della massa dei creditori non può prevalere sull'interesse pubblico di tutela della collettività;
- Al Curatore spetta quindi l'obbligo – nel caso di specie – di cessione gratuita delle aree previa bonifica, a propria cura e spese; se vi provvede il Comune, il costo delle opere sostenute può essere insinuato al passivo fallimentare;
- Se il credito è contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e se sussistono questioni devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è escluso che la pendenza di una procedura concorsuale possa attrarre a sé il giudizio amministrativo;
- In tal caso, gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come sottoposto a condizione, con conseguente sua ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui della questione di giurisdizione siano investite, *medio tempore*, le SSUU della Corte di Cassazione;
- In relazione all'obbligo del Curatore di realizzare opere di bonifica di un sito che egli non ha contribuito ad inquinare, le SSUU recuperano il principio del “*chi inquina paga*”, che stabilisce l'onere in capo al Curatore di provvedere alla bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione con l'inventario ex art. 87 LF;
- Il Curatore, quindi, nel caso di specie, può essere condannato ad eseguire non solo le misure di prevenzione e art. 240 TUA, ma anche le opere di M.I.S.E. (messa in sicurezza d'emergenza).

8. DANNO AMBIENTALE E CONCORDATO PREVENTIVO

Nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore, per la prima volta, prevede, per il concordato preventivo in continuità aziendale, un obbligo specifico di indicazione dei costi funzionali alla tutela ambientale. La norma, accanto alla tutela dei creditori, mira a proteggere un differente e più generale interesse, la tutela ambientale, che diviene parte integrante della più ampia “responsabilità sociale” dell'impresa nel sistema economico in cui opera.

Infatti, l'art. 87 (Contenuto del piano di concordato) prevede esplicitamente, alla lettera f), che, **in caso di prosecuzione dell'attività d'impresa**, il piano indichi “*l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente*”.

La più autorevole dottrina ritiene che i costi di tutela dell'ambiente menzionati dalla norma siano riferiti ai costi accertati e richiesti da norme imperative, senza includere i costi astrattamente riconducibili alla migliore sostenibilità ambientale.

In altre parole, all'impresa in crisi non è affatto imposta la ricerca del maggiore grado di sostenibilità ambientale nel lungo periodo, anche se questa può, in astratto, assicurare una migliore redditività futura.

Nel concordato preventivo in continuità la tutela dell'ambiente diventa, in ogni caso, elemento essenziale del piano industriale, da sottoporre agli Organi della Procedura ed ai creditori per la votazione. I costi da eventuale danno ambientale/smaltimento rifiuti/ripristino dei luoghi impatteranno su due elementi:

- La valutazione del fabbisogno concordatario complessivo;
- I doveri ed obblighi in capo agli Organi della Procedura.

In mancanza di esplicite pronunce giurisprudenziali sul tema, si espongono di seguito alcune osservazioni di carattere generale.

1. A differenza della liquidazione giudiziale, nel concordato preventivo (sia in continuità che liquidatorio) l'impresa è in essere; l'organo amministrativo è in carica, sebbene con operatività sottoposta, in parte, a controllo da parte del Tribunale. Nel caso in cui vi siano siti inquinati (esito dell'attività imprenditoriale), non può negarsi che il rappresentante dell'impresa (sia esso individuale o collettivo) rimane:
 - a. responsabile della condotta inquinante;
 - b. titolare di tutti gli obblighi di bonifica/smaltimento;
 - c. responsabile, eventualmente, in sede penale.
2. I costi di eventuale caratterizzazione del sito, smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o ripristino dei luoghi, in privilegio/prededuzione, devono essere attentamente e preventivamente valutati ed inseriti nella proposta e nel piano di concordato, specie se in grado di modificare la veridicità dei dati aziendali e/o la fattibilità del piano. Tale valutazione sarà effettuata, se necessario, tramite specifica perizia tecnica, che analizzi l'eventuale presenza di una problematica di natura ambientale. I costi (in prededuzione o al privilegio, secondo quanto prima illustrato), a carico dell'impresa proponente il concordato, incideranno inevitabilmente sul fabbisogno concordatario. Devono pertanto essere resi noti ai creditori.
3. E', parimenti, opportuno che l'advisor legale e finanziario, nonché l'attestatore, valutino adeguatamente, ciascuno secondo la propria funzione, le implicazioni dei costi da danno ambientale sulla fattibilità della proposta e del piano di concordato. Lo stesso dicasi per il commissario giudiziale.
4. Laddove sia prevista una componente liquidatoria nel concordato preventivo in continuità, o in caso di concordato liquidatorio, con la nomina di un liquidatore giudiziale da parte del Tribunale, rimane aperta – e da approfondire - l'eventualità che su tale soggetto possano ricadere oneri analoghi a quelli previsti per il Curatore, con le medesime implicazioni e criticità sopra esposte per il caso di fallimento/liquidazione giudiziale.